

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 1949

(16^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanonati dovuti agli enti locali » (N. 217) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VALMARANA, *relatore* Pag. 77

La riunione ha inizio alle ore 12,45.

Sono presenti i senatori: Armato, Braccesi, De Gasperis, Fortunati, Gava, Luisetti, Marconcini, Ottani, Perini, Pontremoli, Reale, Ricci, Rubinacci, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanonati dovuti agli enti locali ». (N. 217).
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanonati dovuti agli enti locali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALMARANA, *relatore*. Il disegno di legge è composto di due parti: l'una riguarda l'aumento dei canoni demaniali in generale e di quelli sulle acque pubbliche per irrigazione e per forza motrice, canoni che erano stati già aumentati in maniera inadeguata; l'altra, costituita dall'articolo 5, riguarda alcune modifiche radicali circa le pertinenze idrauliche, cioè quelle terre demaniali che si trovano lungo i fiumi e i corsi d'acqua in genere.

Finora i concessionari praticamente non venivano a pagare quasi niente; infatti erano tenuti a corrispondere un canone di venti lire annue, anche se il terreno in concessione avesse avuto una estensione di 200 ettari. Con questa legge si cerca di porre un termine alla speculazione che i concessionari hanno fatto usando quasi gratuitamente le pertinenze idrauliche demaniali, e si è considerato che dall'utile economico ricavato dagli utilisti lo Stato può ottenere un corrispettivo di lire 1.500 annue per ettaro.

In passato si faceva un particolare trattamento di favore a questi concessionari perchè

si era allora in regime di autarchia e la legge del 1937 tendeva ad incrementare la coltivazione del pioppo per la fabbricazione della cellulosa. Questa situazione di favore, allo stato attuale delle cose, non ha più ragione d'essere ed è assolutamente necessario porvi fine.

Nello stesso articolo 5, al comma secondo, si tratta la questione dei prodotti legnosi. Trattandosi di piante coltivate in un periodo in cui la tassa di concessione era irrisoria, mi pare giusto che lo Stato avochi a sé una parte dei guadagni ricavati da quelle coltivazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracani risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1º, degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato.

È in facoltà dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a' termini dell'articolo 1, comma 2º, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.

L'aumento di cui al 1º comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati dal 1º gennaio 1947 per effetto del succitato decreto.

Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti.

(È approvato).

Art. 2.

Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite

minimo normale del canone di cui al 2º comma dell'articolo stesso, già decuplicati a' termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, sono rispettivamente fissati in lire 8 ed in lire 16 per metro quadrato e per anno.

(È approvato).

Art. 3.

Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'articolo 7, comma 2º, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire mille.

(È approvato).

Art. 4.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai termini dell'articolo 11 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di un'annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

La cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 11 non può essere inferiore a lire duemila.

(È approvato).

Art. 5.

Il canone di cui al secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è fissato nel minimo di lire 1.500 annue per ciascun ettaro della pertinenza idraulica oggetto della concessione. Il canone così stabilito è applicabile sia alle concessioni in atto che a quelle future.

Il prodotto legnoso delle concessioni suddette, eccettuato il così detto frascame, è attribuito per metà del suo valore al demanio dello Stato, che ha il diritto di vigilare sul

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

16ª RIUNIONE (14 gennaio 1949)

buon andamento della coltivazione arborea e di intervenire nei contratti di alienazione del prodotto stesso.

È ammessa la facoltà di rinuncia alla concessione da parte dei concessionari, con liberazione del pagamento del canone dalla scadenza dell'annualità in corso alla data della rinuncia stessa.

Tale facoltà dovrà essere fatta valere improrogabilmente nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il concessionario cessante ha diritto a ripetere dal concessionario subentrante il pagamento della metà del valore che le coltivazioni arboree esistenti sulla pertinenza hanno al momento della rinuncia.

Qualora la pertinenza idraulica rinunciata resti a disposizione del demanio dello Stato, il pagamento di cui al precedente comma a favore del concessionario cessante sarà eseguito solo al momento dell'alienazione del prodotto legnoso.

In tal caso la somma dovuta al concessionario cessante non potrà essere mai superiore alla metà dell'importo ricavato, qualunque sia la causa che abbia influito sulla diminuzione del provento.

(È approvato).

Art. 6.

Gli aumenti previsti dalla presente legge si applicano anche se i canoni, i proventi demaniali ed i sovracanonici, cui gli aumenti stessi si riferiscono, siano stati, all'entrata

in vigore della legge stessa, già corrisposti o regolarmente liquidati.

(È approvato).

Art. 7.

Tutti i canoni per concessioni demaniali, non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori ad annue lire mille.

Sono fissati in annue lire duecentocinquanta per ogni attraversamento, i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissione di pali o mensole e senza posa di cavi — di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

(È approvato).

Art. 8.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1949.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13.